



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

05925-19

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 62/2019
FRANCESCO MARIA CIAMPI		CC - 17/01/2019
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 43061/2018
ALESSANDRO RANALDI		
DANIELE CENCI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
CANGIANIELLO ANGELO nato a CASAGIOVE il 05/09/1962

avverso l'ordinanza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG Dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

lette le conclusioni rassegnate per il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data **24/3/1987** e confermata dalla Corte di Appello di Napoli del **20/1/1988**, Angelo Cangianiello era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 3.000.000 di multa, pena sospesa, in quanto riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cp, 71 e 74 n.r 2 L. 685/1975.

In sintesi, secondo la ricostruzione operata in quelle sentenze, il Cangianiello aveva messo in contatto tale Gennaro Nacca, amico del fratello Giuseppe, con Giovanni Testa, il quale aveva ceduto allo stesso Nacca circa 300 grammi di hashish.

Tuttavia, in altro procedimento che vedeva imputato, per lo stesso fatto, il correo Giovanni Testa, il Tribunale di Roma con sentenza del 30.5.1987 assolveva quest'ultimo perché il fatto non sussiste. Sicché, con sentenza di revisione nr. 17/2017 del 7.4.2017 - emessa a seguito del giudizio di rinvio ordinato da questa Corte di Cassazione con la sentenza 41144/16 del 28.6.2016 che annullava la declaratoria di inammissibilità della Corte di Appello di Roma dell'istanza di revisione - la Corte di Appello di Roma accertava la sussistenza del contrasto tra i giudicati tra la sentenza di condanna del Cangianiello e quella di assoluzione del TESTA, e conseguenzialmente, ai sensi dell'art. 630 lett. a) cod. proc., assolveva l'odierno ricorrente perché il fatto non sussiste.

La Corte della revisione rilevava come, in effetti, a seguito della pronuncia assolutoria di Testa Giovanni il fatto storico della cessione dello stupefacente a Nacca, che costituisce l'antecedente logico della condotta di acquisto e di intermediazione, condotta quest'ultima svolta dal Cangianiello, fosse da ritenersi sul piano processuale inesistente.

In sostanza, se cessione non vi era stata, Cangianiello non aveva potuto svolgere un'attività d'intermediazione nei termini di cui alla contestazione di reato e di cui alla condanna.

Il Cangianiello avanzava, pertanto, alla Corte di appello di Roma, domanda di riparazione dell'errore giudiziario ai sensi degli artt. 643 e ss. nonché di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita nell'ambito del medesimo procedimento.

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del **21/6/2018** rigettava la richiesta.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cangianiello, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:



- Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 24 Cost., 314 e 643 cod. proc. pen., 3 prot. n. 7 aggiuntivo alla Convenzione EDUE e 9 del patto internazionale dei diritti civili e politici.

Per il ricorrente l'ordinanza impugnata va annullata perché immotivata, ed in diversi passaggi manifestamente illogica, laddove nega il diritto del ricorrente alla riparazione dell'errore giudiziario cui lo stesso è stato vittima assumendo che "l'errore giudiziario risulta decisamente determinato dai comportamenti preprozessuali e soprattutto processuali del medesimo Cangianiello, privi di qualsiasi plausibile giustificazione, e pertanto a lui addebitabili, quanto meno a titolo di colpa grave, ostativi in quanto tali al riconoscimento della riparazione invocata in relazione alla condanna pronunciata in un procedimento che proprio su tali specifiche condotte del Cangianiello (e non sui successivi rapporti tra il Nacca ed il Testa, valutato nel processo celebratosi a Roma) si incentrava.

Secondo il giudice della riparazione, dunque "*...quella sentenza di condanna nei confronti del Cangianiello stesso maturò sulla scorta della sua confessione resa al PM con la quale riconosceva di avere messo il Nacca in contatto con il Testa per l'acquisto dell'hashish...*". E proprio in relazione alla ritenuta "confessione" del Cangianiello, l'ordinanza in esame dà atto come in sede di riparazione la difesa del ricorrente abbia espressamente rinunciato a provare la veridicità delle asserite violente pressioni con le quali le dichiarazioni auto ed etero accusatorie sarebbero state estorte nel corso delle indagini.

Orbene, per il ricorrente, al di là della questione relativa alla rinuncia alla prova, da parte della difesa, sui metodi illegali che indussero il ricorrente alle dichiarazioni anzidette, va subito osservato come l'assunto della Corte della riparazione in ordine alla natura confessoria delle dette dichiarazioni sia frutto dell'omesso apprezzamento tanto della stessa sentenza di revisione - che ha assolto il Cangianiello perché il fatto non sussiste - quanto di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che invece lo aveva condannato.

Ed invero, la sentenza di assoluzione, emessa nell'ambito del processo di revisione dalla Corte di Appello di Roma, nel suo argomentare giuridico, avrebbe considerato espressamente quella che l'ordinanza impugnata definisce impropriamente confessione, pervenendo ad un giudizio di inattitudine delle medesime a provare alcun fatto reato, ed infatti così espone testualmente: "Resta da valutare se le indicazioni fornite dal Cangianiello agli amici campani che lo avevano raggiunto a Roma sulla persona cui rivolgersi per acquisire stupefacente (indicazioni che risultano dalle sentenze di condanna e sono state confermate da Cangianiello Giuseppe nelle dichiarazioni rese al difensore e allegate all'istanza di revisione), condotta questa antecedente alla cessione su cui la sentenza di assoluzione del Testa non si è soffermata, siano sufficienti ad integrare comunque una ipotesi di

responsabilità. La Corte ritiene che quelle indicazioni assolutamente generiche, non seguite da un provato contatto tra Nacca e Cangianiello con Testa, per le ragioni processuali indicate e in assenza di ogni conseguente certezza sull'effettiva richiesta di stupefacente e sulla concreta disponibilità dello stupefacente da parte del venditore, non siano sufficienti in ogni caso per la conferma del giudizio di colpevolezza del Cangianiello".

Peraltro, prosegue il ricorso, a ben vedere, la ritenuta inattitudine delle dichiarazioni del Cangianiello, ai fini della sussistenza del contestato reato, lungi dall'essere un giudizio a posteriori maturato nel processo di revisione, era già un approdo "incorporato" nella stessa sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Vetere del 20.01.1988, dalla quale emerge con chiarezza che il giudizio di colpevolezza, a carico dell'imputato, non fu determinato dalle ammissioni del Cangianiello, piuttosto dalle convergenti dichiarazioni di Piccirillo Carlo e di Gennaro Nacca. Difatti, a pag. 95 (ultimo periodo) della stessa si espone: "*La concordia delle descritte dichiarazioni d'altronde indusse Cangianiello Angelo ad ammettere la sua mediazione nell'acquisto della droga da parte degli amici del fratello Giuseppe...*".

Non può negarsi, allora, prosegue il ricorrente, come il giudizio di colpevolezza *ab initio* maturò sulla scorta delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Nacca e Piccirillo, e non invece dalle ammissioni dell'odierno ricorrente. Le ammissioni del Cangianiello, a tutto concedere, hanno un significato probatorio di mero riscontro, essendo state rese successivamente alle dichiarazioni accusatorie, che peraltro "gemmarono" l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente. - Sul piano causale, non v'è alcun rapporto genetico tra dichiarazione del ricorrente ed errore giudiziario, e proprio la mancanza del vincolo genetico tra le "ammissioni" del Cangianiello e l'errore giudiziario disvela l'erroneità giuridica del giudizio di negazione del diritto riparatorio per cui adesso è ricorso.

Cosicché, l'assunto giuridico della Corte territoriale violerebbe, all'evidenza, i canoni di giudizio espressi nella lezione di giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 4, n. 25886 del 7/6/2018), laddove si afferma l'art. 643 cod. proc. pen. del nuovo codice di rito, modificando il corrispondente articolo 571 cod. proc. pen. del 1930 che recitava ". . . ha dato o concorso a dare causa", limita la previsione di ostatività al fatto che il ricorrente abbia "dato causa" senza ricomprendere l'ipotesi che si sia semplicemente "concorso a dare causa": la modifica è rilevante, posto che nell'art. 314 cod. proc. pen., relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, è invece inserita l'ipotesi del concorso causale, sicché, a prescindere da/le motivazioni che possono aver indotto il legislatore ad essere maggiormente rigoroso nel disciplinare la riparazione per ingiusta detenzione, non vi sarebbe dubbio che dal mancato riferimento nell'art. 643 cod. proc. pen. all'ipotesi

di concorso si possa argomentare che quest'ultimo non costituisce più, a differenza che nella disciplina previgente, condizione ostativa alla riparazione dell'errore giudiziario, disciplinato quindi in un ambito meno ristretto rispetto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Dunque, la colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario (Sez. 4, n. 2568 del 24/9/1998).

Oltretutto -si legga ancora in ricorso- non va nemmeno dimenticato come nell'economia del giudizio della riparazione, in ordine alla colpa grave processuale addebitabile all'imputato, il giudice debba tenere conto anche della strategia difensiva, nella cui massima espressione v'è senz'altro la possibilità per l'imputato, laddove messo di fronte ad un quadro accusatorio insormontabile, di fornire marginali ammissioni, strumentali ad un giudizio più benevolo da parte del giudice. In buona sostanza, ai fini della configurazione della causa ostativa al diritto riparatorio ciò che va verificato è solo il rapporto di causa-effetto tra il comportamento processuale e l'errore giudiziario.

Proprio in ordine al detto rapporto di causalità, viene ricordato in ricorso che questa Corte ha avuto modo di precisare (mediante un richiamo a Sez. Un. 09/02/1996, Sarnataro e altri) che "bisogna sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale", poiché "si tratta di trovare un delicato equilibrio tra il diritto che va assicurato, alla libertà di strategia difensiva, anche eventualmente errata (non spetta al giudice pronunciarsi al riguardo) o effetto di paura o d'intimidazione o di sfiducia, ma sempre diritto inviolabile, costituzionalmente garantito (articolo 24, comma 2) e l'esigenza di corretta applicazione della legge". dovendosi valutare la colpa, anche quando essa si traduca nella violazione di un dovere di lealtà processuale, sia in termini di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e ai motivi che hanno indotto il soggetto a mentire (o, come nel caso di specie, a tacere una allegazione probatoria rilevante e decisiva), che avuto riguardo al grado di incidenza causale e cioè di idoneità a causare l'errore giudiziario."

Sulla scorta di ciò, apparirebbe allora chiaro come l'ordinanza impugnata non abbia fatto buon governo delle regole di giudizio fissate da questa Corte, limitandosi ad affermare apoditticamente e senza peraltro contestare le argomentazioni esposte dalla difesa, nella memoria presentata all'udienza di discussione, del tutto ignorata dall'ordinanza impugnata.

Ma per il ricorrente vi sarebbe dell'altro.

L'ordinanza impugnata avrebbe indebitamente accomunato i presupposti giuridici, per la negazione del diritto riparatorio dell'istante, dei diversi istituti riparatori dell'errore giudiziario (art. 643 cod. proc. pen. ) e dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen. ), entrambi oggetto del *thema decidendi* della domanda per cui è ricorso, avuto riguardo alla richiesta di indennizzo per la custodia cautelare sofferta dal ricorrente e ai danni conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Quanto detto prima, in relazione al diverso modo di atteggiarsi della colpa grave, quale semplice concausa nella fattispecie dell'art. 314 cod. proc. pen. o quale causa genetica dell'errore giudiziario nella fattispecie dell'art. 643 cod. proc. pen. -si sostiene ancora in ricorso- imponeva alla Corte territoriale, nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, l'esposizione delle ragioni a supporto del ritenuto rapporto di causalità genetico del giudizio di colpevolezza, oggetto del giudicato di condanna, secondo i canoni di giudizio di cui all'art. 40 cod. proc. pen..

Sicché, l'omessa motivazione su un elemento centrale ai fini del giudizio circa la sussistenza del rapporto di causalità tra la ritenuta colpa grave dell'imputato e la sentenza di condanna (ingiusta) consumerebbe la violazione del precetto di cui all'art. 643 cod. proc. pen.

Infine, e solo per inciso, il ricorrente osserva come l'assunto della Corte in ordine alla rinuncia alla prova da parte della difesa, circa i metodi illegali degli inquirenti denunciati dal ricorrente, sia anch'esso frutto di un evidente errore di diritto.

Difatti, l'assunto della Corte non potrebbe ritenersi rispondente al vero avendo la difesa rinunciato alla citazione dei pertinenti testimoni, e non invece alla prova oggetto delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. e prodotte in sede d'istanza di riparazione.

A ben guardare, nel procedimento di riparazione, al pari di quello di revisione, il fascicolo processuale dal quale il giudice attinge la prova comprende anche gli atti probatori assunti dalla difesa secondo le regole di cui agli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen., sicché l'audizione dei testi, di cui alle rispettive dichiarazioni testimoniali, non costituirebbe l'unico ed esclusivo momento giuridicamente rilevante nel processo di acquisizione della prova, piuttosto un'ulteriore verifica, solo eventuale, del *thema probandi*.

In questi termini, apparirebbe giuridicamente errato il ragionamento tecnico condotto dalla Corte territoriale laddove sovrappone plasticamente la rinuncia ai testi con la rinuncia alla prova, operando così una inammissibile eliminazione di un fatto processuale, costituito dalle dichiarazioni ex art. 391 bis cod. proc. pen. , già in atti.

Se così è, allora, apparirebbe del tutto immotivata l'ordinanza in esame atteso l'omesso apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali prodotte in ordine ai fatti di tortura denunciati dal ricorrente.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata impugnata.

**3.** Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 28/12/2018 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

**4.** In data 28/11/2018 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

**2.** Va anzitutto ricordato che in tema di riparazione per errore giudiziario, a differenza di quanto previsto a proposito della riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., la colpa grave impeditiva del diritto alla riparazione deve avere dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso allo stesso (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 4, n. 2569 del 24/09/1998, Strazzeri Rv. 213141; Sez. 4, n. 25886 del 4/4/2018, Montalto, Rv. 273403).

Tale differente incidenza della condotta colposa del danneggiato, che, ai fini della esclusione del diritto alla riparazione, deve aver causato l'errore e non solo aver concorso alla sua verifica, comporta un onere di attenta valutazione di tale condotta anche quando, come nella specie, la stessa sia considerata fattore causale concorrente nella genesi dell'errore, dovendo essere accertati, secondo le regole generali a proposito dell'indagine della rilevanza sul piano causale dei fattori concorrenti, sia la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato, sia il suo apporto alla verifica dell'evento (cfr. anche Sez. 3, n. 48321 del 17/5/2016, Attaquile, Rv. 268494).

Come ricorda la richiamata Sez. 4 n. 25886/2018 l'art.643 del nuovo codice di rito penale, modificando il corrispondente art.571 del codice di procedura penale del 1930, che recitava "...ha dato o concorso a dare causa...", limita la previsione di ostatività al fatto che il ricorrente abbia "dato causa" senza ricomprendere l'ipotesi che si sia semplicemente "concorso a dare causa": la modifica è rilevante, posto che nell'art.314 c.p.p., relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, §



è invece inserita l'ipotesi del concorso causale, sicché, a prescindere dalle motivazioni che possono aver indotto il legislatore ad essere maggiormente rigoroso nel disciplinare la riparazione per ingiusta detenzione, non vi sarebbe dubbio che dal mancato riferimento nell'art.643 c.p.p. all'ipotesi di concorso si possa argomentare che quest'ultimo non costituisce più, a differenza che nella disciplina previgente, condizione ostativa alla riparazione dell'errore giudiziario, disciplinato quindi in un ambito meno ristretto rispetto alla riparazione per ingiusta detenzione. Dunque, la colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza ma anche il relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario (Sez.4, n.2568 del 24/9/1998).

**3.** Se diverso è il raggio d'azione (l'aver concorso alla genesi della detenzione per il 314 cod. proc. pen. l'aver determinato l'errore giudiziario per il 643 cod. proc. pen.) uguale è il concetto di colpa grave ostativa.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "*id quod plerumque accidit*" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637)

Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia

posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).

**4.** Orbene, alla luce dei principi sopra ricordati, l'ordinanza impugnata appare immune dai denunciati vizi di legittimità.

Ed invero, come si ricordava in premessa, il Cangianello è stato condannato per il delitto di cui agli articoli 7.1 e 74 n.2 L.685/1975, con sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 24/3/1987, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli il 20/1/1988, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 3.000.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il giudice della riparazione ha ritenuto che l'odierno ricorrente sia incorso in colpa grave, così argomentando: 1. l'errore giudiziario del quale si lamenta vittima il Cangianello risulta decisamente determinato da comportamenti preprocessuali e processuali del medesimo, privi di qualsiasi plausibile giustificazione, allo stesso addebitabili a titolo di colpa grave; 2. la condanna, oggetto di revisione, si basa proprio su tali specifiche condotte dal Cangianello e non sui successivi rapporti tra il Nacca ed il Testa.

Il riferimento è alla confessione resa dal Cangianello nel corso delle indagini avente ad oggetto il riconoscimento del ruolo di intermediario da lui svolto mettendo in contatto il Nacca ed il Testa per l'acquisto dell'hashish.

La Corte capitolina richiama nella pur sintetica motivazione la centralità della confessione nell'affermazione della responsabilità del ricorrente con doppia conforme, confessione definita nella stessa domanda di riparazione come "la chiave di volta di tutto il processo".

Come si legge nel provvedimento impugnato, nel corso del processo a suo carico, il Cangianello non ha mai ritrattato le dichiarazioni confessorie e solo nella richiesta di revisione, ha riferito, ad oltre trenta anni dai fatti, che il tenore delle sue provalazioni era imputabile a violenza.

La sentenza assolutoria di revisione per contrasto tra giudicati non ha escluso in alcun modo che alla condotta del Cangianello possa annettersi il ruolo di causa esclusiva dell'evento detentivo, limitandosi a <sup>o</sup> applicare in sede di rinvio il principio fissato dalla Corte di legittimità in materia di contrasto di giudicati, sul presupposto che, a seguito della sentenza di assoluzione di Giovanni Testa, si fosse accertato che costui non aveva ceduto dello stupefacente a Gennaro Nacca, sicché il fatto storico che costituisce l'antecedente logico della condotta di acquisto come della relativa intermediazione, oggetto della sentenza di condanna dell'odierno ricorrente, doveva ritenersi, sul piano squisitamente processuale, inesistente, stante la situazione di "assoluta carenza probatoria" rispetto all'ipotesi di accusa riscontrata dal Tribunale di Roma.

Non è quindi in alcun modo dimostrato che le dichiarazioni autoaccusatorie siano stato frutto di violenza esercitata sul dichiarante.

Contrariamente all'assunto difensivo la stessa Corte di legittimità, pur avallando l'incompatibilità tra giudicati, ha escluso l'idoneità delle nuove dichiarazioni del Cangianello a travolgere la confessione condividendo la motivazione "stringente ed esauriente" della sentenza annullata laddove aveva ritenuto la ritrattazione, operata dopo 39 anni, non attendibile ed inverosimile sia quanto al contenuto sia perché intervenuta a distanza di moltissimi anni.

Come si legge nella sentenza 41144/2016 di questa Corte: "*Sul punto appare difficilmente controvertibile che, in termini astratti, le nuove dichiarazioni rese da*

*Angelo Cangianiello sarebbero idonee a travolgere la confessione dallo stesso resa nel corso del procedimento conclusosi con la sua condanna. Ed altrettanto è a dirsi per la parte del suo racconto che concerne l'asserita realizzazione di forme di costrizione compiute nei locali della questura casertana ai danni dei coimputati Nacca e Piccirillo, i quali offersero, in quel procedimento, una ricostruzione dei fatti sostanzialmente collimante con quella all'epoca compiuta dall'odierno ricorrente".*

Già quella sentenza di legittimità, inoltre, aveva avallato la pronuncia della Corte capitolina impugnata laddove aveva ritenuto non attendibile il racconto del Cangianiello nella parte in cui aveva riferito di avere riconosciuto, dalla stanza a fianco, le voci dei coimputati Nacca e Piccirillo, i quali si lamentavano per le violenze esercitate nei loro confronti, considerato che egli li aveva conosciuti da poco tempo e precisamente in occasione del loro incontro a Roma, protrattosi per un periodo certamente breve.

**5.** La valutazione della efficienza causale della condotta del ricorrente nella determinazione dell'errore giudiziario, e conseguentemente anche nella patita detenzione, operata dalla Corte di Appello di Roma, appare pertanto immune da censure.

La confessione posta a base della sentenza di condanna, così come la scelta di non ritrattare per tutta la durata dei due gradi di giudizio, costituiscono comportamenti direttamente riconducibili al Guardianiello, che hanno dato causa direttamente all'errore giudiziario e configurano, pertanto, colpa grave ostativa alla riparazione sia in relazione allo stesso che alla detenzione.

**6.** Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 7/2/19



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo

